

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 12 marzo 2026, n. 132

Approvazione del "Programma Operativo Annualità 2025-2026-2027 (Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8)", di individuazione degli interventi prioritari aventi la finalità di tutela, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica, nonché di conservazione dei relativi habitat, prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna stessa e di una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria.

OGGETTO: Approvazione del “Programma Operativo Annualità 2025-2026-2027 (Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8)”, di individuazione degli interventi prioritari aventi la finalità di tutela, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica, nonché di conservazione dei relativi habitat, prevenzione e indennizzo dei danni causati dalla fauna stessa e di una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca e Parchi e Foreste;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2023 n. 853 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste” al dott. Roberto Aleandri;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2025, n.478, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Programmazione economica, fondi europei e patrimonio naturale” al dott. Paolo Alfarone;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 luglio 2025, n. T00104 “Nomina del Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale n. 22 del 30 dicembre 2024”;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;

VISTA la Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali”

VISTA la Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 concernente “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-

venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale”;

CONSIDERATO che la sopra citata legge regionale, all'articolo 8, prevede l'adozione, entro il 30 settembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce, del Programma Operativo Annuale per gli interventi previsti dall'art. 2, aventi la finalità di tutela, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica presente stabilmente o temporaneamente sul territorio regionale, nonché la conservazione dei relativi habitat, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna stessa e una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria;

VISTO il documento Allegato “Programma Operativo Annualità 2025-2026-2027 (Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art.8)” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che il documento individua gli interventi prioritari da promuovere, favorire e realizzare nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027 e riporta inoltre le attività realizzate nel corso delle annualità 2023 e 2024;

CONSIDERATO che il citato documento, definito per gli aspetti di competenza con la Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, risulta coerente con le linee di indirizzo previste in materia dalla Regione Lazio;

ATTESO che l'articolo 8 della Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4 attribuisce alla Giunta regionale la competenza di approvare il Programma operativo annuale degli interventi, sentita la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agricole;

SENTITO il Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica;

SENTITE le organizzazioni agricole;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 23 dicembre 2025 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che l'Assessore con nota del 9 marzo 2026 ha comunicato che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

RITENUTO di approvare il documento allegato “Programma Operativo Annualità 2025-2026-2027 (Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art.8)”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- di approvare il documento Allegato “Programma Operativo Annualità 2025-2026-2027 (Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art.8)”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione sul sito www.regione.lazio.it.

ALLEGATO

Programma Operativo Annualità 2025 - 2026 -2027

(Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8)

1. Finalità

Il presente Programma Operativo individua gli interventi aventi come finalità la tutela, la gestione ed il controllo delle specie di fauna selvatica presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio regionale, da promuovere, favorire e realizzare nel corso del 2025, 2026 e 2027. Individua, in particolare, gli interventi che la Regione realizza nel suo complesso e nell'interesse del territorio regionale e rispetto ad essi indica obiettivi, priorità e soggetti attuatori, nonché l'attività di verifica e monitoraggio, la raccolta dati e le risorse finanziarie. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione e all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica.

2. Normativa di riferimento

La Regione esercita la propria attività in ottemperanza alle seguenti norme vigenti:

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette);
- Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e s.m.i.;
- Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.
- Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;
- Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale” e s.m.i.;
- Legge regionale 28 dicembre 2006 n. 27 “Finanziaria regionale per l'esercizio 2007”, art. 57 e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, artt. 9 e 15;
- Direttiva 09/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Regolamento UE 1143/14 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

- Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, avente ad oggetto “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Decreto MISE 31 maggio 2017, n. 115 avente ad oggetto “regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” entrato in vigore il 12 agosto 2017 e s.m.i.
- Legge 7 aprile 2022, n. 29 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) e successivi provvedimenti attuativi;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 650 del 28/07/2022 “Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), di cui alla D.G.R. n. 440/2022. Adeguamento del Piano ai pareri di ISPRA e CEREP”;
- Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”;
- Piano straordinario delle catture e abbattimento e smaltimento dei cinghiali e azioni strategiche per l’elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da Peste suina africana (PSA) 2023-2028;
- Ordinanza n. 5/2024 del Commissario Straordinario per la Peste Suina recante “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 22/11/2024 “Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana (PRIU), integrata con DGR n. 226 del 15.04.2025 e DGR n. 982 del 28.10.2025;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 12 gennaio 2023 - “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Avvio dell’attuazione regionale della programmazione della PAC 2023-2027;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 12 giugno 2025 - Approvazione delle “Linee Guida per la predisposizione degli interventi di contenimento della fauna inselvatichita”, ai sensi dell’art. 35, comma 5 della legge 2 maggio 1995, n. 17 e finalizzazione delle risorse per la concessione dei contributi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/164 del 23 gennaio 2025, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 inerente alle misure speciali di controllo della peste suina africana;
- Ordinanze n. 1/2/ e 3/2025 del Commissario Straordinario per la Peste Suina recanti “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”;
- Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 luglio 2025, n. T00104 di nomina del Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica, ai sensi dell’art. 11 della Legge regionale n. 22 del 30 dicembre 2024;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 29.04.2025 - Regolamento UE n. 2021/2115. Complemento dello sviluppo rurale 2023-2027. Linee di indirizzo per l’attuazione dell’intervento SRD04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale, coerentemente con gli obiettivi generali e specifici del Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana

(PRIU). Anni 2025-2029. Investimenti per migliorare la coesistenza tra l'agricoltura, gli allevamenti e la fauna selvatica, inclusi gli ungulati (Cinghiali e Cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (Lupo, Lince, Orso bruno e Sciacallo dorato).

3. Obiettivi e priorità d'intervento (art. 2 L.R. 4/2015)

3.1. Attività di controllo della fauna selvatica (art.2 comma 1, lettera d)

L'attività di controllo della fauna selvatica ha come finalità la tutela della biodiversità, la migliore gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, motivi sanitari, la selezione biologica, la tutela del patrimonio storico-artistico, la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale. Le attività di contenimento disposte nell'ambito dei piani di controllo non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Le Direzioni competenti autorizzano gli interventi di controllo della fauna selvatica sulla base degli ambiti territoriali di competenza, e in particolare:

- la Direzione regionale competente in materia di agricoltura, opera ai sensi dell'art. 35 della L.R. 17/95 nell'ambito territoriale regionale, con esclusione delle Aree Protette;
- la Direzione regionale competente in materia di ambiente e patrimonio naturale, opera nell'ambito delle Aree Naturali Protette, ai sensi della L.R. 29/1997.

La specie maggiormente problematica nel patrimonio faunistico della Regione è il cinghiale (*Sus scrofa*), per le sue caratteristiche biologiche ed eco-etologiche, per il rilevante impatto che la specie esercita sulle attività agricole, soprattutto in aree particolarmente suscettibili al danneggiamento come nei territori con diffusa presenza di coltivazioni di pregio, nonché per l'attenzione che necessita anche in termini di pubblica incolumità.

Al contenimento della specie cinghiale concorrono gli interventi di controllo (art. 35 della L.R. 17/95 e art. 27 L.R. 29/1997, PRIU adottato con DGR n. 1000 del 2024 e successive integrazioni) la caccia di selezione (art. 34 L.R. 17/1995) e l'attività venatoria disciplinata dalle specifiche disposizioni normative.

Inoltre, per il mantenimento della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, nonché per ricomporre squilibri ecologici che comportano impatti sulla biodiversità e sul patrimonio zootecnico, la Regione sostiene i Comuni che intervengono nel proprio territorio con prelievi di specie inselvatichite, attraverso attività di controllo, cattura e, ove necessario, abbattimenti selettivi.

La presenza di ungulati inselvatichiti, prevalentemente bovini ed equini vaganti non controllati, oltre ad impattare negativamente sulle produzioni zootecniche, agricole e forestali, nei contesti urbani e peri-urbani, rappresenta una concreta minaccia per la pubblica incolumità. Le problematiche connesse alla presenza di ungulati inselvatichiti possono includere anche danni alle coltivazioni e alla rinnovazione forestale, trasferimento di patogeni dal bestiame all'uomo, impatti negativi agli habitat prioritari, alterazione degli equilibri e della stabilità degli ecosistemi, incidenti stradali, danni diretti ed indiretti alle persone e possibile contaminazione delle risorse idriche.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 545 del 12 giugno 2025 sono state approvate le Linee Guida per la predisposizione degli interventi di contenimento della fauna inselvatichita, ai sensi dell'art. 35, comma 5 della legge 2 maggio 1995, n. 17 e finalizzate le risorse per la concessione

di contributi. Con determinazione n. G07643 del 17.06.2025 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la concessione di contributi ai Comuni, per le attività di controllo e gestione delle specie domestiche rinselvatichite, di cui alla DGR n. 454 del 12.06.2025, il cui termine è stato prorogato con determinazione n. G12527 del 30/09/2025.

3.1.1. Predisposizione e attuazione del controllo all'interno delle Aree Protette regionali (art. 27 L.R. 29/1997) e individuazione delle aree prioritarie di intervento.

Le attività di controllo sono realizzate sulla base delle disposizioni della Legge 7 aprile 2022, n. 29, relative prioritariamente alla gestione della Peste Suina Africana, attraverso le disposizioni del Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), per le zone esenti dalla malattia, approvato con DGR n. 1000 del 22/11/2024 e successive integrazioni;

Tutte le attività sono conformi alla normativa di settore, nonché a quanto disposto dalle Ordinanze del Commissario Straordinario per la Peste Suina.

La maggior parte delle aree protette del Lazio sono caratterizzate da una ridotta superficie dipendendo in maniera pressoché totale dalle dinamiche che si instaurano nel contesto faunistico allargato dei territori circostanti; pertanto, il controllo numerico effettuato in aree limitrofe alle aree naturali protette, nel rispetto delle competenze, deve essere attuato e coordinato in applicazione della L. R. 17/95, artt. 34 e 35. Tavoli tecnici di confronto possono essere convocati tra gli Enti gestori delle aree protette e i diversi soggetti interessati (ATC, AFV, ecc.), finalizzati alla definizione dei protocolli d'intesa all'interno dei quali devono essere delineati i principi e gli obiettivi gestionali comuni. In tal modo si deve evitare che gli effetti delle modalità di gestione attuate esternamente ricadano sulle aree protette, indipendentemente dalla strategia messa in atto dall'ente gestore competente. Infatti, qualsiasi intervento di riduzione delle consistenze, laddove non incida direttamente sulla "popolazione-sorgente", rischia di avere un effetto trascurabile o di durata limitata al tempo necessario alla specie per colonizzare l'area protetta, attraverso il flusso di individui provenienti dall'esterno.

Per quanto concerne i controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, devono essere attuati secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 27 della Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 s.m.i. secondo le Direttive stabilite dalla D.G.R. n. 676 del 2015.

La specie prioritaria per la quale deve proseguire l'attività di controllo numerico nelle aree protette regionali è rappresentata dal cinghiale, nei confronti del quale devono essere approvati ulteriori piani di controllo per le aree che ancora non ne dispongono.

Per la riduzione degli impatti provocati da questa specie, sono stati approvati o sono in corso di approvazione i Piani di controllo nelle seguenti aree protette, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 29/1997:

- Parco Regionale Veio (RM) – piano autorizzato con det. n. G05786 del 28/04/2023
- Parco Regionale Bracciano-Martignano (RM) piano autorizzato con det. n. G10570 del 13.09.2021
- Riserva Naturale Nazzano Tevere-Farfa (RM, RI) – piano autorizzato con det. n. G14375 del 23.11.2021
- Riserva Naturale Decima-Malafede (RM) – piano autorizzato con det. n. G01338 del 10.02.2022
- Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco (RM) - piano autorizzato

- Riserva Naturale Arcionello (VT) - piano autorizzato con det. n. G04950 del 11/04/2023
- Riserva Naturale Monte Casoli e Bomarzo (VT) - piano autorizzato con det. n. G04950 del 11/04/2023
- Riserva Naturale Monte Rufeno (VT) – piano autorizzato con det. n. G07498 del 30/05/2023
- Riserva Insugherata - Monte Mario-Pineto - piano autorizzato con det. n. G00972 del 04.02.2020
- Riserva Naturale Laghi Lungo Ripasottile – piano autorizzato con det. n. G04949 11/04/2023
- Monumento Naturale Pian Sant’Angelo - piano autorizzato con det. n. G00971 del 04.02.2020
- Monumento Naturale Torrecchia Vecchia - piano autorizzato con det. n. G05787 del 28/04/2023

Conformemente a quanto riportato nel PRIU, “le Aree Protette Regionali (Parchi, Riserve e Monumenti Naturali) devono adeguare le attività di prelievo in controllo al fine di contribuire significativamente all’obiettivo annuale previsto”.

Con Atto di Organizzazione n. G18155 del 30/12/2024 è stato approvato il documento “Direttiva del Direttore della Direzione Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi agli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette Regionali del Lazio - Attuazione del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PRIU). Anni 2025-2029” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 22 novembre 2024, n. 1000, nel quale sono riportati gli obiettivi numerici minimi di prelievo per ciascuna area protetta.

Gli interventi sono attuati direttamente dagli Enti gestori o da ditte da loro incaricate, secondo obiettivi e modalità fornite dalla Direzione Regionale competente in materia di patrimonio naturale e Aree Protette, in collaborazione con la Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura.

Per le Aree Protette regionali, l’attuazione delle disposizioni contenute nel PRIU prevale su quella prevista dagli eventuali Piani di controllo redatti dalle aree protette e approvati, ai sensi della DGR 676/2015, come modificata dalla DGR n. 451 del 13/07/2021, dalla Direzione Regionale competente in materia di Aree Protette, di concerto con la Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura, qualora approvati prima dell’insorgenza del focolaio PSA nella Regione Lazio; per le aree prive di tali piani di controllo, il PRIU assume valenza di piano vigente.

L’attuazione di quanto previsto per la specie cinghiale è considerata nel Piano della Performance tra gli obiettivi prioritari assegnati alla dirigenza e, in modo consequenziale, al personale assegnato. La valutazione degli obiettivi raggiunti è parte integrante del ciclo della performance applicata alle strutture regionali; in caso di ripetuta inadempienza degli Enti di Gestione alla richiesta di intervento nelle Aree protette la Regione può valutare l’opportunità di scioglimento degli organi dell’Ente e all’eventuale loro commissariamento.”

La responsabilità della programmazione e gestione delle operazioni di controllo è demandata dalle vigenti normative agli Enti di gestione.

Nell’ottica di migliorare l’efficacia dei Piani di Controllo nelle Aree Protette, al fine di ridurre il conflitto con gli agricoltori, è operativo un Protocollo d’intesa tra Regione Lazio, Federparchi

Lazio, Federazione Regionale Coldiretti Lazio e Legambiente Lazio, approvato con D.G.R. n. 306/2019, finalizzato alla gestione delle catture all'interno dei fondi agricoli ricadenti nelle aree protette, importante contributo alla strategia di gestione della specie, con il supporto degli agricoltori appositamente formati.

3.1.2. Predisposizione e attuazione di interventi di controllo al di fuori dalle Aree protette

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 157/92 nonché dell'art. 35 della L.R. 17/1995, la Regione, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale provvede ad approvare, verificandone l'adeguatezza, gli interventi di controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Tali interventi sono proposti ed attuati rispettivamente dagli ATC e dai titolari di concessione e autorizzazione degli istituti a gestione privata della caccia, ciascuno nell'ambito della superficie agro-silvo-pastorale di competenza, nonché dai Comuni territorialmente competenti per le aree non ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale.

Ai fini della predisposizione degli interventi di controllo i soggetti competenti (ATC, titolari di concessione, Comuni) predispongono Piani di Controllo contenenti gli elementi e le informazioni necessarie per l'organizzazione e la programmazione degli interventi e li trasmettono alle Aree Decentrate dell'Agricoltura (ADA) territorialmente competenti, per l'approvazione.

Nel caso della specie cinghiale, la comparsa nel territorio regionale della Peste suina africana (PSA) nel territorio di Roma Capitale, a far data da maggio 2022, ha condotto all'individuazione di una zona infetta (zona soggetta a restrizione tipo II) e una zona confinante (zona soggetta a restrizione tipo I), con l'adozione di misure emergenziali per la gestione, il controllo e l'eradicazione della malattia nei suini da allevamento e nella specie cinghiale, secondo le plurime disposizioni normative, tra cui il D.L. n. 29/2022, regolamenti comunitari e ordinanze del Commissario Straordinario per la PSA.

A gennaio 2025, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/164 del 23 gennaio 2025, recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 inerente alle misure speciali di controllo della peste suina africana. Con detto regolamento la Commissione Europea ha ratificato l'eradicazione della peste suina africana dall'intero territorio della regione Lazio stralciando dall'allegato 1) le zone del territorio regionale soggette a restrizione, istituite a seguito delle positività alla PSA riscontrate nei cinghiali nel maggio 2022, nella Città metropolitana di Roma Capitale.

Pertanto, tutto il territorio regionale dichiarato indenne da PSA, è soggetto alle disposizioni del Piano regionale interventi urgenti (PRIU) adottato con DGR 1000 del 22.11.2024 (successivamente integrata con la DGR n.226 del 15.04.2025 e DGR n. 982 del 28.10.2025), di durata quinquennale - anni 2025-2029, che individua come obiettivo generale la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio regionale indenne, calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di introduzione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche. In particolare, individua gli obiettivi numerici generali per agli ATC, gli istituti faunistici privati e gli enti gestori delle Aree protette regionali che ne dovranno garantire il raggiungimento in una percentuale pari almeno all'80%.

Regione	Classe di criticità complessiva	Proposta di piano di prelievo per la caccia in braccata, girata e a singolo (art. 18, lett. d) L. n. 157/92)	Proposta di piano di prelievo per la caccia di selezione (art. 11-quaterdecies, c.5, L.n. 248/2005)	Proposta di piano di Prelievo per il controllo (art. 19, c.2, e art. 19-ter, L. n. 157/92; art. 11 c.4 e art. 22 c.6, L. n. 394/91)	PROPOSTA DI PIANO DI PRELIEVO COMPLESSIVO
LAZIO	22	28.000	10.000	10.000	48.000

La DGR 1000/24 prevede, in particolare, che la Direzione competente in materia di Agricoltura assegni, con proprio atto, gli obiettivi minimi numerici annuali, ripartiti per territorio, ai singoli ATC e agli Istituti Faunistici a gestione privata della caccia, con l'obiettivo prioritario di individuare i numeri annui di cinghiali che ciascun ATC ed Istituto Faunistico a gestione privata della caccia è tenuto a prelevare.

Con determinazione n. G00802 del 23.01.2025 sono stati individuati per ATC e Istituti Faunistici a gestione privata, gli obiettivi minimi di abbattimento a carico della specie cinghiale, sulla base dei seguenti parametri:

- 1) superficie agro silvo pastorale;
- 2) dati di abbattimento a carico della specie cinghiale riferito alla braccata, girata, zone bianche e selezione dell'ultimo triennio;
- 3) informazioni desunte dai dati di varie fonti a disposizione della Direzione, tra cui le denunce di danni alle attività agricole e di incidenti stradali, le segnalazioni di cittadini, le comunicazioni di enti locali e altre istituzioni presenti sul territorio;
- 4) necessità di assicurare un prelievo il più possibile omogeneo sul territorio regionale;

Relativamente alla ripartizione numerica riportata nelle tabelle allegate alla determinazione G00802 del 23.01.2025 si fa presente che l'obiettivo minimo:

- della caccia collettiva, è riferito, per gli ATC, alla media degli abbattimenti registrati nel triennio precedente; per le AFV l'obiettivo minimo tiene conto del peso percentuale degli abbattimenti nell'ATC di riferimento sulla media degli abbattimenti dell'ultimo triennio;
- della caccia in selezione, è riferito per gli ATC alla superficie agro silvo pastorale (70%), alla media dei danni all'agricoltura (15%) e all'indice di rilevanza venatoria (15%); per le AFV l'obiettivo minimo tiene conto del peso percentuale degli abbattimenti previsti nell'ATC di riferimento;
- del controllo, è riferito per gli ATC alla superficie agro silvo pastorale (30%), alla media dei danni all'agricoltura (60%) e all'indice di rilevanza venatoria (10%); per le AFV l'obiettivo minimo tiene conto del peso percentuale degli abbattimenti previsti nell'ATC di riferimento.

Il PRIU, in armonia con quanto previsto nel DM 13 giugno 2023, integra le prescrizioni del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'articolo 19 ter della legge n. 157 del 1992. Il PRIU costituisce di fatto il Piano Straordinario Regionale per le aree non infette, limitatamente alla specie cinghiale (*Sus scrofa*).

Il Piano prevede, tra l'altro, per Comuni e Ambiti Territoriali di Caccia, una procedura semplificata rispetto le indicazioni previste dall'art. 35 della L.R. 317/95 per l'approvazione degli interventi di controllo, come da Allegato Mod. A al Piano. Tale modello, debitamente compilato con le informazioni richieste e approvato dall'ADA, integra il PRIU e ne dà attuazione a livello locale.

Pertanto, con l'adozione del PRIU, l'attuazione degli interventi di controllo, nel rispetto

di quanto previsto dall'art. 35 della L.R. 17/95, è svolta senza ulteriore valutazione ed espressione del parere ISPRA, essendo già stato acquisito il parere sul piano di controllo nell'ambito del PRIU.

Resta fermo che le attività finalizzate al "controllo" della specie cinghiale sono coordinate a livello locale dalle guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale, dalla Polizia Locale, o dai Carabinieri Forestali.

I soggetti abilitati al prelievo e coadiuvanti gli interventi di controllo sono:

- a) personale d'Istituto (Guardiaparco dipendenti degli Enti Parco, Polizia provinciale e locale, Guardie venatorie, Carabinieri forestali);
- b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;
- c) cacciatori, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA (selecontrollori), indipendentemente dall'Ambito territoriale nonché dalla forma di caccia prescelta;
- d) bioregolatori, iscritti nell'apposito Elenco Nazionale dei Bioregolatori attivato nel Portale dei Sistemi Informativi Veterinari – (www.vetinfo.it), al quale potranno attingere le Autorità Competenti Locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale;
- e) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, oppure loro delegati con i medesimi requisiti. I proprietari ed i conduttori dei fondi, così come i loro delegati, possono essere designati anche per il controllo delle gabbie di cattura.
- f) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;
- g) i militari nell'ambito dell'Accordo con la Struttura commissariale con il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI).

I soggetti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, abilitati dalla Regione alla caccia di selezione agli ungulati, possono coadiuvare, per le specie di riferimento, alla realizzazione dei piani di abbattimento con il coordinamento delle guardie dipendenti delle province e della Città metropolitana di Roma Capitale.

Con particolare riferimento ai proprietari e conduttori dei fondi si rappresenta che nei piani proposti dagli ATC, sono ricomprese le aziende agricole presenti sul territorio agro-silvo-pastorale che, pertanto, qualora necessario, possono richiedere all'ATC l'intervento prioritario o sollecitare l'attuazione degli interventi al fine di contenere i danni alle coltivazioni o agli allevamenti.

I Proprietari e/o conduttori dei fondi, o soggetti da loro delegati in forma scritta, possono partecipare alle attività di contenimento della specie cinghiale già approvate dall'ATC, (sia coadiuvando l'intervento, nel caso di catture con gabbie, sia nell'attività di prelievo se qualificati come selecontrollore o "bioregolatori"), ma non possono presentare direttamente la richiesta di approvazione e attuazione del piano, di competenza esclusiva dell'ATC.

La possibilità di intervenire con catture e/o abbattimento degli animali da parte di proprietari e/o conduttori dei fondi, o soggetti da loro delegati è subordinata alla comunicazione preventiva dell'attivazione dell'intervento (All. A) sui territori di proprietà, da attuarsi con priorità nelle giornate di martedì e venerdì, da inoltrare almeno 3 giorni lavorativi precedenti l'intervento e da trasmettere alla Polizia provinciale e all'ATC di competenza, con l'indicazione della data dell'intervento, delle coltivazioni in atto e del numero di cinghiali che si presume debbano essere abbattuti/catturati.

Nei casi in cui il proprietario/conduttore del fondo agricolo è impossibilitato ad avviare l'intervento in quanto non è qualificato come selecontrollore e/o in assenza di altro personale abilitato all'intervento, l'intervento deve essere richiesto/sollecitato all'ATC, che deve individuare una idonea figura ed attuare, con urgenza, l'intervento.

3.2. Misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica (art. 2, comma 1, lettera e)

Nelle zone agro-silvo-pastorali regionali destinate a gestione programmata della caccia, per la realizzazione delle misure di prevenzione si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della L. R. n. 17/95, attraverso le specifiche competenze degli ATC.

Nell'ambito del Piano strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027, per consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e la fauna selvatica, in attuazione del Complemento dello Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027, con Deliberazione Giunta n. 275 del 29/04/2025 è stato attivato l'Intervento SRD04 "Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale, sono annoverate anche quelle di contenimento delle specie selvatiche, tra cui in particolare la specie cinghiale (*Sus scrofa*);

L'intervento SRD04-Azione 1 è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi su superfici a prevalente destinazione agricola, per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, inclusi gli ungulati (Cinghiali e Cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (es. Lupo, Orso bruno), mediante la realizzazione dei seguenti investimenti:

- per la protezione degli allevamenti/coltivazioni dai danni diretti ed indiretti causati da fauna selvatica (Sotto-Azione 1.1);
- per il controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus Scrofa* Sp. e ibridi), anche in connessione agli obiettivi del PRIU della Regione Lazio, Piano Regionale Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1000/2024 (Sotto-Azione 1.2)

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

- realizzazione recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per la tutela delle colture agricole, per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante il pascolamento e per il ricovero notturno, inclusi i punti di abbeverata;
- strutture per il ricovero notturno del bestiame e di alloggi (micro-unità abitative) per il personale di custodia degli animali al pascolo;
- acquisto di cani da guardiania;
- sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire l'accesso dei carnivori ai rifiuti e agli scarti.

All'interno delle aree protette regionali, la Regione Lazio promuove e incentiva, ai sensi dell'art. 34 della L. R. 29/1997, la realizzazione di interventi di prevenzione secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 919 del 2008 così come modificata dalla D.G.R. n. 406 del 2011.

3.3. Rilevamento, archiviazione e analisi dei dati faunistici ai fini del miglioramento dell'efficacia della gestione - art.2 comma 1, lettera i)

Prosegue l'attività di raccolta dei dati sui prelievi venatori, basata sulle informazioni derivate dalla lettura dei tesserini venatori, estesa dai dati sui prelievi effettuati nel corso dell'attività di controllo, dalle informazioni provenienti dagli interventi realizzati negli ATC laziali e da quelle degli interventi realizzati nelle aree naturali protette regionali, reperibili nell'apposita Banca Dati sulla Gestione Faunistica, gestita dalla Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi europei e Patrimonio Naturale.

Particolare importanza è data all'archiviazione standardizzata delle istruttorie relative agli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica e degli interventi di prevenzione dai danni stessi, in quanto la conoscenza del fenomeno costituisce il presupposto per l'attuazione di un'efficace strategia di gestione, finalizzata alla riduzione del conflitto tra fauna selvatica e attività antropiche.

La conoscenza del fenomeno "danno" permette infatti di supportare il procedimento amministrativo, di calibrare azioni a scala locale mirate alla prevenzione e di delineare gli indirizzi strategici di intervento a larga scala.

Al fine di conoscere in maniera più accurata il "fenomeno danno" è disponibile un apposito applicativo gestionale WEBGIS per la tematica dei danni da fauna all'agricoltura e alla zootecnia, predisposto dalla Direzione Programmazione economica, fondi europei e Patrimonio Naturale, unico per tutto il territorio regionale, applicato attualmente nelle Aree Protette e implementabile anche al di fuori delle stesse.

L'applicativo, oltre a garantire l'omogeneità del dato archiviato, rende possibile anche la gestione in formato geografico, assicurando in tal modo la completezza al dato raccolto e maggior accuratezza alla successiva fase di analisi. L'applicativo, oltre ad essere mirato ad un utilizzo da parte del personale tecnico che si occupa della valutazione e stima del danno (consentendo ad esempio di calcolare con maggior precisione le superfici danneggiate o gestire i regimi di proprietà), permette anche agli uffici centrali l'aggiornamento costante delle banche dati tematiche e il monitoraggio continuo dell'andamento dei danni.

Nella Banca Dati, inoltre, sono presenti moduli per l'inserimento dei dati sugli interventi di prevenzione dei danni (per esempio, installazione di recinzioni), sulle catture e sui sinistri stradali che vedono coinvolta la fauna selvatica.

3.4. Indennizzo di danni causati da fauna selvatica e dall'attività venatoria (art.2 comma 3, lettera l)

3.4.1 Danni alle Attività agricole al di fuori delle Aree Protette regionali

Al di fuori delle aree naturali protette, la procedura per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo è gestita dalla Direzione regionale competente in materia di Agricoltura in collaborazione con gli ATC e le ADA.

Sono indennizzabili, ai sensi degli art. 4 e 7 della L.R. n. 4/2015, i danni arrecati dalla fauna selvatica all'esercizio delle attività agricole aziendali e riguardanti:

- le colture erbacee, orticole ed arboree ad eccezione di quelle destinate all'autoconsumo;
- gli animali da reddito;
- le opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti;
- le attrezzature e gli impianti utilizzati nelle coltivazioni agricole e forestali, quali quelli di irrigazione e le serre.

L'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole è a carico dei:

- a) titolari di aziende faunistiche-venatorie, aziende agro-turistico-venatorie, centri privati di produzione della fauna selvatica, allevamenti di fauna selvatica, qualora i danni si siano verificati nei fondi inclusi nelle medesime strutture (secondo le disposizioni dell'art. 7 commi 1 e 2 della Legge 4/2015);
- b) titolari delle zone per l'addestramento cani e per le prove cinofile, qualora i danni si siano verificati nei fondi ricompresi in tali zone;
- c) proprietari o conduttori dei fondi di cui all'articolo 15, commi 3 e 8 della L. 157/1992 e successive modifiche.

3.4.2 Beneficiari

I beneficiari degli indennizzi sono le imprese attive nel Lazio nell'ambito della produzione agricola primaria.

L'erogazione degli indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo, è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dal Reg. UE n. 1408/2013 (c.d. "de minimis"), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024.

I beneficiari devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- imprenditori agricoli, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola o associata, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- in possesso di partita IVA, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- in possesso di fascicolo aziendale aggiornato, consultabile presso il SIAN;
- registrazione presso l'A.S.L. competente per territorio, se previsto e, in caso di allevamento di specie selvatiche, in regola con quanto prescritto dalla specifica normativa vigente in materia;
- non si trovino in stato di insolvenza, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo o siano sottoposti a procedure concorsuali che possono determinare una delle situazioni suddette;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non siano soggetti a provvedimenti di esclusione e a provvedimenti sanzionatori;
- non siano in difficoltà finanziaria ai sensi del capitolo 2.4, paragrafo (35), punto 15, degli Orientamenti salvo i casi in cui tale difficoltà sia stata determinata dall'evento di danno da fauna selvatica protetta;
- non siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Non sono previsti diritti istruttori a carico dei soggetti che presentano istanza di indennizzo.

3.4.3 Rilevamento del danno agli allevamenti

Sono ammessi ad indennizzo esclusivamente i danni da fauna selvatica accertati con certificato del Servizio veterinario della ASL competente per territorio e solo nel caso in cui i capi uccisi o predati in maniera irreversibile risultino registrati e denunciati presso gli uffici ASL.

L'imprenditore che ha subito una predazione da fauna selvatica deve comunicare l'evento dannoso a mezzo PEC tempestivamente, entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, al Veterinario Ufficiale della ASL competente per territorio, per la certificazione sanitaria, obbligatoria per la successiva richiesta di indennizzo.

La richiesta di indennizzo, su apposita modulistica (vedi Allegato B) deve essere presentata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dall'evento dannoso, all'ATC competente territorialmente, compilata in ogni parte, allegando il certificato ASL e tutta la documentazione ivi riportata.

La mancata presentazione dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano la valutazione del danno implicano la decadenza del diritto al contributo per il risarcimento del danno.

Ai fini dell'accertamento del danno l'imprenditore che ha subito il danno deve:

- mostrare e mettere a disposizione gli animali morti e/o feriti da sottoporre ad accertamento;
- non spostare o manipolare le carcasse, ma lasciarle nel luogo dove sono state ritrovate;
- preservare le carcasse sino all'ispezione, anche ricoprendole con un telo, se necessario;
- assicurare che eventuali indizi presenti nell'area circostante gli animali (tracce, impronte, peli e feci) non vengano alterati o rimossi;
- mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di accertare la dinamica della predazione.

Per i danni agli allevamenti, oltre al valore dell'animale predato, possono essere ammessi a indennizzo anche i costi veterinari relativi al trattamento degli animali feriti in misura non superiore all'80% del costo sostenuto e nel caso di animali morti, il costo dello smaltimento delle carcasse.

Sono indennizzabili anche i danni subiti dai cani da lavoro (cani da guardiania e cani da conduzione) utilizzati per la difesa delle greggi o delle mandrie, qualora rimangano feriti o uccisi a seguito di eventi di predazione imputabili a lupo o orso bruno, purché siano correttamente identificati da microchip, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e provenienti da allevamenti certificati.

Nel caso di predazione da lupo, al fine di raccogliere informazioni di maggior dettaglio dell'evento e aumentare le conoscenze per gestire un fenomeno in progressivo aumento, è necessario che il tecnico accertatore compili anche la seguente scheda (Allegato C), con le seguenti informazioni:

- specie allevata (bovini, ovini, caprini o altro);
- tipologia di allevamento (in stalla, al pascolo brado o semi brado);

- stabulazione notturna (meccanica, elettrica, presenza cani da protezione);
- durante il pascolo: animali aggregati, presenza di pastore, presenza di cani da protezione;
- descrizione del recinto meccanico: altezza, materiale, porzione nel terreno e barriera antisalto, dossi all'esterno e a ridosso della recinzione;
- descrizione recinto elettrico: fisso o mobile, elettrificatore da rete fissa o con pannello solare, potenza in joule e voltaggio elettrificatore, altezza, estensione forma e struttura del recinto, n. di fili elettrici, altezza del primo filo, distanza tra i fili, disponibilità di voltmetro e joulometro;
- razza di cani usata, età di introduzione nel gregge e addestramento;
- conduzione giornaliera del bestiame da parte del pastore.

3.4.4 Rilevamento del danno alle produzioni agricole, alle attrezzature agricole ed impianti funzionali all'attività agricola

L'imprenditore che ha subito un danno da fauna selvatica alle produzioni agricole, attrezzature e impianti funzionali all'esercizio dell'attività agricola deve:

- entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, e comunque almeno 15 giorni lavorativi prima del raccolto, inoltrare richiesta di indennizzo all'ATC competente, che procede all'accertamento del danno;

L'ATC competente:

- entro i 15 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno è tenuto ad effettuare il sopralluogo con i tecnici accertatori per la verifica e la stima del danno sulle coltivazioni in campo.

Con riferimento alla qualifica dei tecnici deputati ad effettuare la stima dei suddetti danni devono intendersi dottori Agronomi, dottori Forestali e Periti Agrari, iscritti ai rispettivi Albi professionali previo superamento dell'esame di Stato.

La mancata presentazione dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentano la valutazione del danno implicano la decadenza del diritto dell'indennizzo del danno.

L'indennizzo per i danni subiti è limitato alla perdita diretta del prodotto in campo.

Nella valutazione economica del danno, il tecnico incaricato dal soggetto preposto deve tener conto:

- di eventi naturali o di agenti patogeni che abbiano influito negativamente sull'andamento della stagione agraria in corso;
- dell'adozione da parte dell'imprenditore agricolo di "buone pratiche agronomiche" sulle colture oggetto del danno;
- dell'idoneità degli eventuali metodi di prevenzione attuati e dello stato di manutenzione degli stessi.

Il danno deve essere calcolato al netto delle spese non sostenute.

Per la valutazione economica delle produzioni biologiche certificate, i tecnici accertatori possono utilizzare specifici valori medi di mercato desunti dal bollettino dei prezzi riferito all'ultima

annualità disponibile pubblicato dalla C.C.I.A.A. della provincia di appartenenza (o in assenza, di quelle limitrofe).

Le varietà locali iscritte nel Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L. R. n. 15/2000) sono quotate secondo i valori medi di mercato disponibili.

L'indennizzo per i danni subiti alle attrezzature ed impianti sui terreni coltivati e a pascolo è limitato ai soli costi di riparazione o, qualora inferiori, ai costi di sostituzione avendo a riferimento il prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali.

Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento il prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzario, si assumono come valori di riferimento i prezzi correnti di mercato.

3.4.5 Elementi per Calcolo degli Indennizzi

L'indennizzo è determinato assumendo come valore di riferimento l'entità del danno riscontrato dai tecnici accertatori.

Per le colture e per gli allevamenti l'indennizzo è calcolato sulla base dei prezzari pubblicati dai mercuriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle rilevazioni effettuate dall'ISMEA sui mercati di riferimento (<https://www.ismeamercati.it/analisi-e-studio-filiere-agroalimentari>).

Qualora non sia disponibile il dato per la provincia di appartenenza, si fa riferimento alle zone limitrofe, per colture o animali della stessa tipologia, specie, razza e categoria.

Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento il prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezzario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezzario, si assumono come valori di riferimento i prezzi correnti di mercato.

Analoghi criteri sono adottati all'interno delle aree naturali protette.

3.4.6 Cause di esclusione dall'indennizzo

Fermo restando il possesso da parte dell'imprenditore agricolo/allevatore dei requisiti per l'ammissibilità all'indennizzo, non possono essere ammessi:

- i danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni agricoli il cui importo accertato sia inferiore ad € 100,00 con riferimento al singolo evento di predazione o danneggiamento;
- i danni agli allevamenti il cui importo accertato sia inferiore ad € 60,00 con riferimento al singolo evento di predazione o danneggiamento;
- i danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite o non autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti;
- i danni non riconducibili all'azione di animali selvatici;

- i danni provocati da bestiame;
- i danni le cui richieste non sono pervenute in tempi che consentano la verifica in campo del danno da parte del tecnico accertatore incaricato.

Inoltre, limitatamente agli allevamenti:

- i danni alla zootecnia privi di certificazione rilasciata dal veterinario ASL;
- eventuali animali dispersi a seguito di evento di predazione;
- i danni ai capi pascolanti condotti senza il rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti;

- limitatamente alle produzioni vegetali:

- i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque manomesse.

NON è attivato l'indennizzo, qualora:

- nel piano assicurativo agricolo relativo all'annualità in cui si è verificato l'evento dannoso, è prevista, per una o più colture o allevamenti, la copertura assicurativa per i danni causati da fauna selvatica;
- è stato percepito un risarcimento o indennizzo da parte di altri soggetti, con fondi di natura pubblica per i danni da fauna selvatica.

3.4.7 Ammissibilità all'indennizzo e Procedure amministrative

L'ATC competente al ricevimento delle istanze e all'accertamento e stima del danno, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della L. R. n. 17/95, con cadenza quadrimestrale nell'annata agraria di riferimento dell'evento dannoso, trasmette alle ADA competenti per territorio, le istanze ricevute dei danneggiati nel trimestre precedente l'invio, complete di tutta la documentazione prevista nella modulistica e l'elenco riepilogativo di tutte le istanze ricevute nel trimestre di riferimento.

Le ADA, previa verifica della corretta applicazione delle procedure di valutazione, anche avvalendosi di verifiche a campione, nonché dei requisiti dettati dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, trasmettono alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'evento dannoso, gli elenchi definitivi delle domande ammissibili e non ammissibili ad indennizzo.

La percentuale di indennizzo è determinata annualmente in funzione delle somme messe a disposizione dall'amministrazione regionale e comunque non oltre l'80 % del danno accertato.

La Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, entro 30 giorni successivi alla trasmissione degli elenchi definitivi, nei limiti delle risorse assegnate in bilancio e rese disponibili, determina la percentuale di indennizzo erogabile e ripartisce ed eroga proporzionalmente i fondi stessi ai soggetti competenti alla liquidazione effettiva, al fine di garantire parità di trattamento ai soggetti da indennizzare.

Successivamente provvede a adottare i provvedimenti amministrativi di approvazione degli elenchi degli ammessi e degli elenchi dei non ammessi, sulla base dei quali gli ATC, competenti alla liquidazione effettiva ai beneficiari, provvederanno per gli adempimenti di competenza.

Entro 15 giorni dalla liquidazione degli indennizzi gli ATC provvedono a trasmettere all'ADA competente per territorio e alla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura, la rendicontazione e attestazione delle somme liquidate ai fini dell'indennizzo.

3.4.8 Danni alle Attività agricole nelle Aree Protette regionali

Nelle aree naturali protette regionali per la concessione di indennizzi per danni da fauna selvatica sono applicate le disposizioni previste dagli artt. 27 e 34 della L.R. n. 29/1997, come modificati in particolare dalla L.R. 12/2016. La responsabilità delle verifiche in merito al rispetto dei prerequisiti e dei limiti di erogazione previsti dal regime di aiuti *de minimis*, sono di stretta competenza e responsabilità dei singoli enti gestori delle aree protette.

L'erogazione degli indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo, è effettuata nel rispetto dei limiti previsti dal Reg. UE n. 1408/2013 (c.d. "de minimis"), come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024.

La stima dell'ammontare del danno viene fatta dal personale dell'area protetta, in base alle previsioni dello specifico regolamento dell'area protetta stessa. La perizia deve avere un numero di protocollo, o comunque un riferimento interno univoco. I criteri di stima degli indennizzi sono individuati nel precedente paragrafo 3.4.5 (*Elementi per Calcolo degli Indennizzi*).

I beneficiari dovranno possedere i requisiti di cui al precedente paragrafo 3.4.2 (*Beneficiari*). Ai sensi dell'art. 4, comma 3bis, lettera a) della LR 4/2015, l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica è riconosciuto, in via prioritaria, a favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche, in relazione alle attività individuate dall'articolo 2 della l.r. 14/2006.

Le cause di esclusione dall'indennizzo sono indicate nel paragrafo 3.4.6 (*Cause di esclusione dall'indennizzo*).

Le modalità per la presentazione dell'istanza sono individuate dagli specifici regolamenti delle aree protette. In assenza di specifiche previsione, si applica quanto previsto dai paragrafi 3.4.3 (*Rilevamento del danno agli allevamenti*) e 3.4.4 (*Rilevamento del danno alle produzioni agricole, alle attrezzature agricole ed impianti funzionali all'attività agricola*).

La Direzione regionale competente in materia di ambiente e patrimonio naturale richiede alle aree protette, entro il 31 marzo di ogni anno, sia la stima degli importi relativi ai danni accertati nell'anno precedente sia i corrispondenti importi ritenuti ammissibili (sulla base di una prima visura *de minimis* sul Portale Sian).

Le Aree Protette definiscono tali importi con determinazione Dirigenziale.

La Direzione regionale impegna e trasferisce le risorse necessarie per l'erogazione ai beneficiari ritenuti ammissibili.

4. Formazione e aggiornamento di operatori faunistici (art.2 comma 3, lettera m).

Per un maggiore efficacia delle iniziative realizzate sulla base delle indicazioni dei POA degli anni precedenti, nonché delle nuove disposizioni sulla PSA, i soggetti coinvolti, in particolare i cacciatori, devono essere coinvolti nelle scelte gestionali e allo stesso tempo devono essere adeguatamente aggiornati e preparati a svolgere un ruolo attivo. Per questo obiettivo è fondamentale la collaborazione degli ATC attraverso la predisposizione di specifici programmi di formazione, approvati dalla Direzione Regionale competente in materia di Agricoltura e ISPRA.

La Direzione Regionale Programmazione economica, fondi europei e Patrimonio Naturale e gli Enti gestori delle aree naturali protette, anche in collaborazione con altri soggetti competenti (es. Istituti Zooprofilattici), promuovono attività di formazione e aggiornamento professionale per il proprio personale e per altre figure tecniche operanti nell'ambito della gestione faunistica.

5. Risorse finanziarie (art. 2 L.R. 4/2015)

Nelle Aree Naturali protette, per l'erogazione degli indennizzi si provvede con il Capitolo E21925 "Fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree naturali protette e altre spese correnti in materia - l.r. n. 4/2015 § trasferimenti correnti a amministrazioni locali".

Al di fuori delle Aree naturali protette, ai costi necessari per l'erogazione degli indennizzi si provvede con il Capitolo U0000B11924 denominato: ARMO - Fondo per la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica, la conservazione e il controllo della stessa, al di fuori delle aree naturali protette - L.R. n. 4/2015 § Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 02 "Caccia e Pesca" - esercizi finanziari 2025-2026-2027.

Concorrono, inoltre, le eventuali risorse iscritte in bilancio e nell'ambito dei Programmi operativi finanziati dai fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee d'intervento in esse previste.

La Regione, inoltre, sostiene i Comuni che intervengono nel proprio territorio con prelievi di specie domestiche rinselvatichite attraverso l'attività di controllo con catture e, ove necessario, abbattimenti selettivi.

Per le spese relative alle attività di controllo delle specie domestiche inselvatichite si provvede mediante il Capitolo U0000B11946 denominato: "Contributi ai comuni per le attività di controllo e gestione delle specie domestiche rinselvatichite L.R. n. 17/1995 art. 35 c. 5-ter", trasferimenti correnti a amministrazioni locali".

6. Verifica degli interventi realizzati (art. 8 L.R. 4/2015)

Nell'ambito del sistema di interventi previsti ai sensi dall'art. 2 della L.R. 4/2015, si riporta il monitoraggio delle attività realizzate nelle annualità 2023 e 2024.

6.1 Misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica - art. 2, comma 1, lettera e)

All'interno delle Aree protette regionali, la Regione Lazio ha promosso e incentivato, ai sensi dell'art. 34 della L. R. 29/1997, la realizzazione di interventi di prevenzione secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 919 del 2008 così come modificata dalla D.G.R. n. 406 del 2011.

Ai sensi della L.R. 16 marzo 2015 n. 4, il finanziamento delle misure di prevenzione a terzi da

parte delle AANNPP regionali è stato riconosciuto, in via prioritaria, a favore degli imprenditori agricoli così come individuati dall'articolo 4, comma 3 bis della suddetta legge.

Al di fuori delle aree protette, al fine della prevenzione dei danni da fauna selvatica, la Regione Lazio, ha promosso e finanziato:

- realizzazione e manutenzione di opere, quali le recinzioni, dirette alla difesa delle colture agricole e degli allevamenti.

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, ha previsto incentivi per la prevenzione dei danni nella Sottomisura 4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” - Tipologia di operazione 4.4.1 "Creazione, ripristino, e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico".

Finalità della misura è stata la mitigazione degli impatti agricoli sull’ambiente e la riduzione del conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie, oltreché la conservazione dello spazio naturale, a favore del mantenimento o della ricostruzione degli elementi del paesaggio rurale con valenza di corridoi ecologici.

Gli ambiti territoriali interessati dal bando attuativo della tipologia di operazione sono state esclusivamente le zone Natura 2000 o altre aree di alto pregio naturalistico del territorio regionale, ad esclusione delle aree forestali.

In adesione al bando pubblico della tipologia di operazione 4.4.1 sono state presentate n.226 domande, delle quali il 70% è stato ammesso a finanziamento, per un contributo complessivo di oltre 10 milioni di euro.

6.2 Attività di controllo della fauna selvatica - art.2 comma 1, lettera d)

In considerazione dell'emergenza PSA, l'attività di controllo della fauna selvatica si è rivolta prioritariamente verso la specie cinghiale, attuata anche nelle zone vietate alla caccia, ai sensi del Piano regionale interventi urgenti (PRIU) adottato con DGR n. 650 del 28.07.2022 e successiva DGR n. 1000 del 22.11.2024.

L'emergenza Peste suina ha comportato l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- istituzione di Gruppi Operativi Territoriali GOT, con DGR n. 65 del 08/02/2024, ai fini della corretta attuazione delle previsioni del PRIU;
- rimozione degli esemplari di cinghiali presenti nelle aree urbanizzate, siti archeologici, centri abitati, e in tutte le aree non vocate alla presenza di cinghiali, in collaborazione con i Carabinieri Forestali e la Polizia provinciale;
- depopolamento della specie cinghiale tramite cattura e abbattimento, con l'incremento delle attività di controllo già in essere nei territori a gestione programmata della caccia;

A riguardo, nella tabella seguente sono riportati i dati degli abbattimenti realizzati nelle ultime tre stagioni venatorie:

Braccata	Girata	Zone bianche	Selezione	Totale Caccia	Attività di controllo	TOTALE
66.205	5.477	2.524	8.218	82.424	5.274	87.698

- ricerca attiva delle carcasse di cinghiale e monitoraggio epidemiologico per verificare la distribuzione e l'andamento dell'epidemia di PSA;
- sorveglianza passiva;
- raccolta puntuale e coordinata a livello regionale dei dati relativi a tutti gli abbattimenti effettuati in regime di controllo e di prelievo venatorio, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi;
- avvio della creazione della filiera di lavorazione e commercio delle carni dei cinghiali abbattuti;
- avvio della raccolta puntuale e coordinata a livello regionale dei dati relativi agli incidenti stradali causati da cinghiali e altri ungulati selvatici.

Al di fuori delle aree protette, per l'indennizzo dei danni alle attività agricole per le annualità 2023 e 2024, si è provveduto, ai sensi delle relative leggi di bilancio, all'impegno in favore degli ATC territorialmente competenti, delle risorse iscritte sul capitolo di bilancio U0000B11924, per un importo pari a € 1.000.000,00 per ciascuna annualità;

Nelle Aree Naturali Protette regionali, per la concessione di indennizzi per danni da fauna selvatica, sono state applicate le disposizioni previste dagli artt. 27 e 34 della L.R. n. 29/1997, come modificati, in particolare, dalla L.R. 12/2016. Per l'anno 2023 si è provveduto, ai sensi delle relative leggi di bilancio, all'impegno in favore degli enti di gestione della somma di € 369.522,51, sul capitolo U0000E21925.

Per l'annualità 2024 le risorse impegnate sono state pari a € 481.363,29.

Per quanto concerne le attività di controllo della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, queste sono state attuate secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 27 della Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 s.m.i. secondo le Direttive stabilite dalla D.G.R. n. 676 del 2015, come modificata dalla D.G.R. n. 451 del 13/07/2021.

Le attività di controllo numerico nelle aree protette regionali, condotte negli anni 2022, 2023 e 2024, hanno portato alla cattura di circa 3150 cinghiali, come meglio di seguito dettagliato:

Anno 2022		n° capi
	Città Metropolitana di Roma Capitale	539
	Rieti	349
	Viterbo	89
Anno 2023		
	Città metropolitana di Roma Capitale	576
	Rieti	250
	Frosinone	34
	Viterbo	71
Anno 2024		
	Città metropolitana di Roma Capitale	919
	Rieti	180
	Frosinone	13
	Viterbo	127
TOTALE triennio 2022-24		3.147

6.3 Rilevamento, archiviazione e analisi dei dati faunistici ai fini del miglioramento dell'efficacia della gestione (art.2 comma 2, lettera i)

È stato sviluppato un apposito applicativo gestionale WEBGIS per la tematica dei danni da fauna all'agricoltura e alla zootecnia, unico per tutto il territorio regionale, applicato inizialmente nelle aree protette che, oltre a garantire l'omogeneità del dato archiviato, ha reso possibile anche la gestione in formato geografico, assicurando in tal modo la completezza al dato raccolto e maggior accuratezza alla successiva fase di analisi. L'applicativo, oltre ad essere mirato ad un utilizzo da parte del personale tecnico che si occupa della valutazione e stima del danno (consentendo ad esempio di calcolare con maggior precisione le superfici danneggiate o gestire i regimi di proprietà), ha permesso anche agli uffici centrali l'aggiornamento costante delle banche dati tematiche e il monitoraggio continuo dell'andamento dei danni.

Allegato A

All'ATC _____

Alla Polizia Provinciale
di _____

COMUNICAZIONE
DI ATTIVAZIONE INTERVENTI DI CONTROLLO DIRETTO DELLA SPECIE CINGHIALE
IN DIFESA DEI FONDI AGRICOLI
Ai sensi della DGR 1000 del 22.11.2024

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ (Prov. ____) il ____ / ____ / ____ Residente in Via _____ N _____

CAP _____ Comune _____ (PR _____) CF _____

Cell. _____ mail/PEC _____

Nella veste di:

- ☐ Proprietario
- ☐ Conduttore (specificare titolo di possesso) _____

COMUNICA

L'attivazione interventi di controllo diretto della specie cinghiale, con la finalità di: *(segnare con una X)*

- ☐ prevenire e limitare i danni alle colture agricole in atto;
- ☐ tutelare il suolo e le produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;

Gli interventi di controllo saranno attivati attraverso la cattura ovvero l'abbattimento della specie, secondo le tecniche sotto riportate.

Ogni intervento è eseguito secondo modalità idonee a tutelare l'incolumità degli operatori e di soggetti terzi, nonché limitando al massimo lo stress e la sofferenza degli animali oggetto degli interventi di controllo.

L'intervento è attuato dal Sig.:

Nome Cognome _____ Cell/Tel _____

Nome Cognome _____ Cell/Tel _____

Nome Cognome _____ Cell/Tel _____

Licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità n. _____

- ☐ in qualità di proprietario /conduttore del fondo
- ☐ in qualità di delegato
- ☐ Nel caso che il soggetto delegato sia una impresa specializzata indicare:

CUAA _____ n° _____ REA _____ della Camera di
Commercio _____ ed i dati personali del responsabile dell'azienda e dei soggetti attuatori
l'intervento:

Nome Cognome _____

Nome Cognome _____

sul fondo sito in:

Comune/i di _____ Località _____

Foglio/i catastale/i _____, particella/e _____, Coltura/e _____ Ha _____

Il numero di animali presenti, che si presume debbano essere catturati o abbattuti è: n° _____

L'intervento sarà attuato:

Giornata 1. Giorno/ mese/ anno _____

Giornata 2. Giorno/ mese/ anno _____

Giornata n.....

L'intervento sarà attuato con: (segnare con una X)

- ☐ Catture tramite reti, recinti o gabbie-trappola, corral, con abbattimento diretto in situ o con abbattimento successivo degli animali trasferiti presso recinto/struttura;
- ☐ Tiro all'aspetto da postazione fissa o temporanea, con carabina dotata di ottica di precisione; tale tecnica può essere adottata anche di notte, con l'ausilio di faro o strumenti per la visione notturna;
- ☐ Abbattimenti selettivi diurni/notturni su appostamenti fissi/temporanei;
- ☐ altro _____

Destinazione animali: (segnare con una X)

- ☐ autoconsumo, previo controllo igienico sanitario (trichinella)
- ☐ conferimento presso un centro di lavorazione della selvaggina
- ☐ trasporto presso azienda faunistica _____
- ☐ smaltimento con ditta _____
- ☐ altro _____

Al termine delle operazioni d'intervento è obbligatorio rendicontare alla ATC di competenza la tipologia di intervento svolta e il numero di capi catturati/abbattuti.

Qualora il soggetto richiedente non abbia conoscenza di figure abilitate ad effettuare gli interventi di cui sopra, potrà rivolgersi agli ATC di competenza. Sarà cura degli stessi ATC fornire supporto per individuare i soggetti abilitati.

La presente comunicazione è indirizzata ai soggetti responsabili degli interventi di controllo, secondo quanto previsto nel PRIU approvato con DGR 1000 del 22.11.2024.

Data _____

FIRMA _____

Allegato B

Spett.le ATC/

Via

PEC.....

OGGETTO: Richiesta indennizzo danni arrecati alle produzioni agricole (vegetali e animali) da fauna selvatica ricadenti nel Comune di _____.

(PRODURRE IN CARTA SEMPLICE E COMPILARE IN OGNI SUA PARTE)

Il / La sottoscritto/a

nato/a.....il.....residente a.....

.....CAP (.....) in vian.....

documento di identità n. rilasciato il

da e valido fino alla data del..... tel./cell.....

PEC:@.....

e-mail.....

in qualità di:

☐ Legale rappresentante

☐ Proprietario/comproprietario

☐ Conduttore

dell'azienda agricola Cod. Fisc P. IVA avente

sede nel Comune divia.....n°

IBAN

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Titolo V del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere:

- ☐ Coltivatore diretto/Imprenditore agricolo professionale;
☐ Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile
☐ di essere in regola con la posizione previdenziale contributiva;

☐ Di essere ☐ Di NON essere dotato di copertura assicurativa per danni da fauna selvatica;
 specificare in caso affermativo gli estremi della Polizza:

.....

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di essere consapevole che gli indennizzi sono concessi alle imprese con DURC regolare al momento dell'erogazione nel rispetto del regime di *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) 3118/2024;
- di essere a conoscenza che i danni denunciati tardivamente, per i quali non è possibile procedere con l'accertamento per la stima, non saranno oggetto di alcun indennizzo.

Consapevole di quanto sopra riportato comunica:

- ☐ Di aver subito in **DATA**/...../..... **danni provocati da fauna selvatica alle coltivazioni agricole** come da prospetto riportato:

Foglio	Particelle	COMUNE	Coltura*	Superficie totale	Superficie (Ha) e/o n. piante danneggiate	Stima Q.li prodotto perduto	Specie selvatica che ha causato il danno	Valore presunto del prodotto danneggiato

*Sulle coltivazioni oggetto di danno indicate al foglio e particella del prospetto sopra riportato, verrà fatto un solo sopralluogo nell'arco del ciclo colturale.

Per le coltivazioni oggetto di danno riportate nella tabella si specificano le date presunte di raccolta:

.....
.....

- ☐ Di aver subito in **DATA**/...../.....

danni provocati da predatori agli allevamenti zootecnici come da prospetto riportato:

Specie Animale predata	Razza	Età (Mesi)	Peso (kg)	sessu	Specie di predatore selvatico causa del danno	Valore presunto in euro dei capi predati	Note

☐ Di aver subito in **DATA**/...../.....

danni alle opere funzionali all'attività agricola come da prospetto riportato:

Comune	Foglio	Tipologia opera danneggiata	Particella	m ² / m ³ /m. lineari	Quantificazione in euro	Descrizione del danno e specie selvatica che lo ha causato

C H I E D E

che venga effettuato il sopralluogo per l'accertamento, la valutazione e la stima del danno subito ai fini del relativo indennizzo, ai sensi della L. R. 17/1995, L.R. 4/2015.

INOLTRE, il/ la sottoscritto/a:

- autorizza l'accesso ai tecnici sui terreni e alle colture indicati nella presente domanda per consentire l'istruttoria della propria pratica;
- si impegna a mostrare ai tecnici che eseguiranno il sopralluogo o agli uffici a consegnare o portare in visione i documenti utili alla istruttoria della pratica ed all'accertamento in loco compresa eventuale documentazione fotografica;
- dichiara che l'azienda in cui si è verificato il danno non ricade all'interno del territorio di una Azienda Faunistico - venatoria o di una Azienda agro - turistico - venatoria o di un Centro privato di produzione della fauna selvatica o di un Allevamento di fauna selvatica o di un Fondo chiuso o in una Zona di addestramento cani o di una Riserva naturale o di un Parco naturale;
- che l'eventuale dell'indennizzo del danno sia effettuato mediante accredito bancario/postale sull'IBAN sopra riportato.

Il/La sottoscritto/a DICHIARA INOLTRE

- che, all'atto della presentazione della domanda di indennizzo, non ha avanzato uguale richiesta ad altro Ente pubblico/Privato o da questo abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente per la stessa motivazione;
- che, in caso di proprietà o sussistenza di altri aventi diritto sull'oggetto del danno, gli interessati sono stati messi a conoscenza della presentazione della domanda per l'indennizzo del danno e parteciperanno alla ripartizione della somma dovuta e, in tale caso, di assumere l'onere della ripartizione dell'indennizzo corrisposto, sollevando la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità connessa a tale operazione;
- di rendersi disponibile affinché il Comune realizzi eventuali interventi di controllo sulla specie che ha causato il danno, nei terreni di proprietà indicati nella domanda o limitrofi;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

di essere a conoscenza che NON SARANNO ammessi ad indennizzo:

- i danni subiti da persone fisiche/giuridiche che non rivestono la qualifica di Imprenditore Agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del c.c.;
- i danni NON sottoposti a perizia tecnica dell'incaricato dell'ATC;
- i danni a produzioni agricole non presenti nel fascicolo aziendale;
- i danni senza computo metrico estimativo;
- le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico incaricato;
- i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque manomesse;
- i danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti;
- i danni ad-animali non risultanti in BDN, secondo la normativa vigente;
- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica qualora prevista dalla normativa a sostegno del settore;
- i danni subiti in un periodo antecedente ad un evento naturale o ad un agente patogeno che possa aver influito negativamente sulla medesima produzione;

Ai sensi del D. Lgs.n196/03 e s.m.i. il sottoscritto autorizza l'ATC ad utilizzare i dati personali dichiarati dal sottoscritto per i fini istituzionali necessari all'espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

Data _____

Firma _____

Si allega alla presente domanda:

- ☐ Fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità;
- ☐ Copia del fascicolo aziendale aggiornato alla data della presentazione della domanda
- ☐ Documentazione attestante la qualifica di imprenditore agricolo IAP o CD;
- ☐ Planimetria catastale del terreno oggetto del danno con individuazione puntuale;
- ☐ Certificato attestante produzione biologica, nel caso di danni alle coltivazioni biologiche.
- ☐ Certificato veterinario rilasciato dalla ASL di competenza che attesta la causa di morte dei capi di bestiame zootecnico, completo di tutti i riferimenti necessari per collegare il bestiame stesso all'azienda del richiedente (quando ricorre il caso).
- ☐ Certificato attestante lo smaltimento delle carcasse avvenuto a norma di legge;
- ☐ Fattura quietanzata comprovante le spese di smaltimento;

Qualora non si disponga del certificato veterinario in tempo utile, specificare che:

- ☐ Si fa riserva di presentare il certificato veterinario appena disponibile.

Dichiara inoltre,

- ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze civili e penali, che tutto quanto esposto nella presente domanda corrisponde a verità.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003, i dati personali conferiti con la presente saranno trattati in conformità a quanto disposto dall'Art. 13 come indicato nell'informativa allegata al presente modello.

Letto, confermato e sottoscritto

Li _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegato C

SCHEMA ACCERTAMENTO DANNI

PREDAZIONE DA LUPO

data e luogo _____

(da allegare al verbale di accertamento)

- specie allevata

☐ bovini ☐ ovini ☐ caprini ☐ altro

- tipologia di allevamento:

☐ in stalla ☐ al pascolo brado ☐ pascolo semi brado

- stabulazione notturna

☐ meccanica ☐ elettrica ☐ presenza cani da protezione

- durante il pascolo:

☐ animali aggregati ☐ presenza di pastore ☐ presenza di cani da protezione

- descrizione del recinto meccanico:

altezza cm _____ . materiale _____
porzione nel terreno cm _____ barriera antisalto ☐ sì ☐ no
dossi all'esterno e a ridosso della recinzione ☐ sì ☐ no

- descrizione recinto elettrico:

☐ fisso ☐ mobile ☐ elettrificatore da rete fissa ☐ con pannello solare

potenza in joule _____ voltaggio elettrificatore _____

altezza cm _____ estensione forma e struttura del recinto _____

n. di fili elettrici _____ altezza del primo filo cm _____

distanza tra i fili cm _____

disponibilità di voltmetro e joulometro ☐ sì ☐ no

- in presenza di cani da protezione:

razza di cani usata _____

età di introduzione nel gregge _____

addestramento _____

conduzione giornaliera del bestiame da parte del pastore ☐ sì ☐ no